

Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile

Ordinanza del 24 giugno 2010, n. 15249

TRIBUTI LOCALI - IRAP (IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando - rel. Presidente

Dott. MERONE Antonio - Consigliere

Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere

Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere

Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10760/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrente -

contro

RA. PA. ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 2/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, SEZIONE DISTACCATA di PARMA del 12/01/06, depositata il 18/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/05/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

e' presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO MARINELLI.

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che e' stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell'articolo 380 bis c.p.c.: "La C.T.R. dell'Emilia Romagna ha ritenuto che Ra. Pa. , artigiano elettricista, esente dall'IRAP in quanto era accertato che svolgeva la sua attivita' avvalendosi di limitati beni strumentali e senza dipendenti o collaboratori.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo con un primo motivo che i soggetti passivi dell'imposta sono a sensi del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 3, le persone fisiche esercenti attivita' imprenditoriale precisando che esercizio di impresa si intende l'esercizio per professione abituale anche se non esclusiva delle attivita' indicate nell'articolo 2195 c.c., anche se non organizzate in forma di impresa. Poiche' l'articolo 2195 c.c., qualifica imprenditori i soggetti che esercitano una attivita' di produzione di un servizio si deve concludere che sono tenuti al pagamento dell'IRAP. Con un secondo mezzo ha contestato l'accertamento dell'entita' dei beni strumentali.

Sulla questione dell'assoggettamento all'imposta degli agenti di commercio e dei promotori finanziari si era delineato un contrasto nella giurisprudenza di legittimita' che e' stato composto dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 12108 del 2009, che ha affermato i principi: In tema IRAP, a norma del combinato disposto del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 2, comma 1, primo periodo, e articolo 3, comma 1, lettera c), l'esercizio dell'attivita' di agente di commercio, di cui alla Legge n. 204 del 1985, articolo 1 e di promotore finanziario, di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 31, comma 2, e' escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attivita' non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito e e' insindacabile in sede di legittimita' se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita' ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivita' in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle predette condizioni. I principi, poiche' e' identica la questione, sono estensibili ai soggetti che esercitano altri tipi di impresa.

Il secondo motivo e' inammissibile in quanto in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione il ricorrente non ha trascritto e neppure indicato le risultanze della dichiarazione dei redditi del contribuente dalla quale risulterebbe illogico l'accertamento".

Rilevato che la relazione e' stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l'ipotesi prevista

dall'articolo 375 c.p.c., n. 5, della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata.

che in ordine alle spese la novita' della citata giurisprudenza consiglia la compensazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.